

CONTRATTO (CONDIZIONI SPECIALI)

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CAPI PER LA
REALIZZAZIONE DI INDAGINI CONTINUE E DEI SERVIZI CONNESSI,
STRUMENTALI ED OPZIONALI PER ISTAT - ED. 2**

ID 2050

SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 L'ART. 16G DELLE CONDIZIONI GENERALI POTREBBE ESSERE ADEGUATI ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie del software

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 9 S: Attività preparatorie all'avvio delle indagini

Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste

Articolo 12 S: Obbligo di reportistica dell'impresa

Articolo 13 S: Servizi connessi e strumentali

Articolo 14 S: Servizi logistici e organizzativi per la formazione delle risorse

Articolo 15 S: Monitoraggio della Committente

Articolo 16 S: Verifica di Conformità e Quota sospesa

Articolo 17 S: Penali e Rilievi

Articolo 18 S: Corrispettivi

Articolo 19 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 20 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 22 S: Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati

Articolo 23 S: Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica, con sede legale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, in persona del Direttore Generale, Dott. Michele Camisasca, nato a Milano il 26/09/1972, domiciliato per la carica in Roma, via Cesare Balbo 16, e, come tale, abilitato a rappresentarlo (nel seguito per brevità anche "**Committente**" o "**ISTAT**");

E

la Società **IPSOS s.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Tolmezzo n.15, capitale sociale Euro 2.000.000,00= P.IVA 01702460153, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Ferdinando Pagnoncelli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2019 (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data del 27 luglio 2018 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione del Fornitore ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali;
- b) conseguentemente, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Sace Simest - Gruppo cdp mediante Polizza Fidejssoria avente numero 1675.00.27.2799772128, del valore di Euro 1.908.024,00; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7725957D65;
- g) il DVRI allegato al presente Contratto;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato Tecnico;

Allegato “IV”– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato “V” Patto di integrità; Allegato “VI” Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore;

k) l’Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

l) valgono le seguenti definizioni:

per la Committente si intende ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica; ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l’espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica”, nel “Capitolato Tecnico” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e relativi allegati:

- a) Servizio di conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 366.000 interviste complessive per la realizzazione di due tipologie di Indagini statistiche continuative, così suddiviso:
 - i. circa n. 96.000 interviste con tecnica CAPI per la realizzazione dell’indagine continua sulle Spese delle famiglie,
 - ii. circa n. 270.000 interviste con tecnica CAPI per la realizzazione dell’indagine continua sulle Forze di Lavoro,
- b) Prestazione di servizi connessi e strumentali (canone bimestrale), di cui al par. 1.2 del Capitolato tecnico, comprensivi di:
 - i. Servizi di supervisione e monitoraggio dell’Impresa sulle attività del servizio,
 - ii. Numeri verdi per l’assistenza alle famiglie,
 - iii. Produzione e fornitura di reportistica e di file microdati per l’indagine sulle Spese delle famiglie e altre reportistiche,
 - iv. Servizi logistici e organizzativi per la Formazione delle figure professionali,
 - v. Help Desk telefonico per assistenza agli intervistatori,
 - vi. Sistemi CAPI e CADI per l’indagine continua sulle Spese delle Famiglie (cfr. Appendice A al Capitolato Tecnico),nonchè delle dotazioni tecniche hardware e software messe a disposizione del Fornitore (cfr. par. 6),
tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico (comprensivo di Appendice A) e relativi Allegati.
- c) L’ISTAT si riserva inoltre la facoltà di richiedere il servizio opzionale relativo alla conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 13.000 interviste complessive (ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali di cui al par. 1.3 del Capitolato tecnico) per la realizzazione di due tipologie di Indagini “pilota”, così suddivise:

- i. circa n. 7.000 interviste con tecnica CAPI nell'ambito di n. 1 indagine "pilota" finalizzata all'introduzione di innovazioni metodologiche e contenutistiche per l'indagine sulle Spese delle famiglie,
 - ii. circa n. 6.000 interviste con tecnica CAPI nell'ambito di n. 1 indagine "pilota" finalizzata all'introduzione di innovazioni metodologiche e contenutistiche per l'indagine sulle Forze di lavoro.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati, nonché nella relativa Appendice A.
3. Fermo restando quanto prescritto nel Capitolato tecnico di cui all'Appendice 1, l'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa e nella documentazione di gara.
4. L'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 S "Penali e rilievi". Eventuali anomalie o malfunzionamenti o disservizi rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste dalle penali di cui all'art. 17 S "Penali e rilievi". Quanto offerto nell'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria sostituirà, se del caso, i relativi requisiti minimi prescritti nella documentazione di gara. L'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto di quanto offerto nell'Offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 18 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. Claudio Ceccarelli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Sig. Vincenzo Triolo.
8. I servizi oggetto del presente contratto saranno erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato tecnico.
9. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 42 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività, come riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione contratto redatto in contraddittorio con l'Impresa. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro 7 (sette) giorni dalla stipula.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo preparatorio all'inizio della rilevazione per ciascuna indagine (ivi incluse le indagini "pilota"), nel rispetto delle modalità e tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento delle Indagini.
4. L'Impresa prende atto e accetta che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa, nell'arco dei mesi previsti per la realizzazione della rilevazione relativa all'Indagine sulle Spese delle famiglie e sulle Forze di Lavoro, impegnando tutte le settimane dell'anno, secondo la calendarizzazione stabilita dall'ISTAT e rispettando improrogabilmente le scadenze prescritte per la fornitura dei dati.
5. L'Impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto dal calendario per ciascun anno di indagine. L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all'Impresa e senza oneri aggiuntivi.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Impresa, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Impresa prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre all'Impresa un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;

- b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione sul territorio al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa nell'attività di realizzazione di cui all'Appendice A del Capitolato Tecnico, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. L'Impresa si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
 8. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.
 9. L'Impresa si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, esclusivamente nei confronti dei dipendenti subordinati, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice;
 10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 11. L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed.2 – ID 2050
Contratto (Condizioni Speciali)

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.
4. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso delle Indagini rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alle presenti Indagini.
7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 18 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software di cui all'Appendice A al Capitolato tecnico realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sua Appendice A ed Allegati.

4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'AVVIO DELLE INDAGINI

1. Prima dell'avvio delle indagini (ivi incluse le eventuali Indagini "pilota"), l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento delle rilevazioni, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. Con riferimento all'Indagine sulle Spese delle famiglie, l'Impresa si obbliga a predisporre i sistemi CAPI e CADI e il questionario elettronico secondo le specifiche tecniche richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'ISTAT si riserva, in ogni caso, la facoltà a partire dal 13° mese di rilevazione di fornire un proprio software per la realizzazione delle interviste e per l'acquisizione dei modelli autocompilati nell'ambito dell'Indagine sulle Spese delle Famiglie. In tale ipotesi, l'Impresa è tenuta a porre in essere tutto quanto necessario per garantire la piena continuità delle attività contrattuali, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal calendario delle attività e senza oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT.
4. L'Impresa è altresì tenuta alle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione come meglio disciplinata al successivo art. 14 S, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Help Desk telefonico per assistenza agli intervistatori e Numeri verdi per l'assistenza alle Famiglie.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile di progetto se diverso dal Responsabile del servizio, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le risorse e le relative figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.
3. L'Impresa, contestualmente alla redazione del verbale di avvio delle attività, si impegna a consegnare alla Committente, i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto (con l'indicazione dell'/le indagine/i per le quali presteranno la loro attività prevista nel presente Contratto), fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori (con l'indicazione dell'/le indagine/i per le quali presteranno la loro attività prevista nel presente Contratto) che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della formazione

preliminare all'avvio delle rilevazioni. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.

4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, garantendo anche il costante monitoraggio interno sulle attività delle risorse e relative figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a ISTAT e consegnare a quest'ultimo, con un preavviso di 5 (cinque) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 S. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, ISTAT si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove ISTAT ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere competenze ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte di ISTAT del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da ISTAT, pena l'applicazione delle relative penali di cui al successivo art. 17 S.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento delle Indagini (ivi incluse le eventuali Indagini “Pilota”) oggetto del presente Contratto, l’Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna Indagine dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall’Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell’attività di rilevazione sul territorio.
3. L’Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa e sulla base dei campioni definiti, impegnando tutte le settimane dell’anno e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all’ISTAT.
4. Nel rispetto del calendario di ciascuna Indagine, l’Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all’assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi esclusivamente presso l’abitazione delle famiglie secondo le regole stabilite in sede di Capitolato Tecnico e quelle ulteriori segnalate da ISTAT in corso di esecuzione.
5. L’Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al successivo art. 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull’attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull’andamento delle rilevazioni.

ARTICOLO 12 S

OBBLIGO DI REPORTISTICA DELL’IMPRESA

1. L’Impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
2. L’Impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all’andamento delle rilevazioni e all’operato degli intervistatori, pena l’elevazione di rilievi o l’applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L’Impresa si obbliga a prestare tutti i “servizi connessi e strumentali” secondo quanto descritto al par. 1.2 del Capitolato Tecnico, nonché alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all’art. 18 S, comma 1, lett. c) ed al par. 1.3 del Capitolato Tecnico riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dai corrispettivi di cui all’art. 18 S, comma 1, lett. d) e lett. e), in caso di eventuale realizzazione di “Indagini Pilota”.

ARTICOLO 14 S

SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

1. La formazione e il debriefing previsti in avvio e durante l’esecuzione contrattuale sono svolti dal personale dell’ISTAT e dal personale dell’Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzati a cura e spese dell’Impresa.
2. L’Impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria, alla predisposizione e distribuzione del materiale didattico e delle postazioni attrezzate richieste dalla tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica).

3. I costi dei locali per la formazione, nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale coinvolto nella formazione sono a carico dell'Impresa e non comportano oneri economici per ISTAT.
4. Tutti i locali messi a disposizione dall'Impresa per lo svolgimento delle attività contrattuali dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale e, ove espressamente previsto in sede di Capitolato Tecnico, nel territorio del Comune di Roma, in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione.
5. Le risorse dell'Impresa preposte all'esecuzione delle attività contrattuali presso la sede ISTAT di Roma potranno accedere alla stessa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi e delle informazioni utili per consentire l'accesso del personale.

ARTICOLO 15 S

MONITORAGGIO DELLA COMMITTENTE

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente, al sistema di gestione del servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
3. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 16 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA

1. In corso di contratto la Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'operatività dei sistemi CAPI e CADI per l'Indagine sulle Spese delle famiglie messi disposizione dall'Impresa in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e relativa Appendice A è sottoposta ad un prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per la verifica di funzionalità e rispondenza in conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, secondo le procedure, le modalità e le tempistiche ivi indicate, nonché quelle migliorative eventualmente offerte, in contraddittorio con l'Impresa.
3. Nel corso delle procedure di test dei sistemi CAPI e CADI, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; tutti gli oneri e le spese della verifica sono a carico dell'Impresa. L'esito positivo della verifica dei Sistemi CAPI e CADI sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la consegna da parte dell'Impresa, dei sistemi e dei software nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione preliminare e per l'avvio delle rilevazioni e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.
5. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.

6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate in sede di Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
7. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà verifiche, con cadenza bimestrale, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle attività relative al bimestre:
 - a) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste relative all'Indagine sulle Spese delle Famiglie e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato al par. 1.1.1.3 del Capitolato tecnico, per il/i mese/i di riferimento chiusi nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine, dal Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - b) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste relative all'Indagine sulle Forze di Lavoro e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato al par. 1.1.2.3 del Capitolato Tecnico, per le settimane di riferimento chiuse nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine dal Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
 - c) con riferimento all'erogazione dei servizi connessi e strumentali, per le attività erogate nel bimestre e dovrà risultare da apposito verbale;
 - d) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, afferenti alle indagini "pilota", secondo quanto riportato al par. 1.3 del Capitolato Tecnico, per i periodi di riferimento definiti dalla Committente. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine, dal Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale.
8. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
9. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. n. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del D.P.R. n. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
10. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
11. ISTAT rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 207/2010.
12. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
14. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei

termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei casi riscontrati.

15. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
16. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
17. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
18. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
19. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
20. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
21. Per quanto attiene ai tassi di completezza previsti per ciascuna Indagine, l'Impresa prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia previsto, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel Capitolato Tecnico e di seguito illustrati, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
22. Con riguardo **all'Indagine sulle Spese delle famiglie**, qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza di cui al par. 1.1.1.3 del Capitolato Tecnico, relativamente al/ai mese/i di riferimento chiusi nel bimestre, sia inferiore al 95%, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

INDAGINE CONTINUA SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE Tasso di completezza nazionale raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
94%	0,50%
93%	1,00%
92%	2,00%
91%	3,00%
90%	4,50%
89%	6,00%
88%	8,00%
87%	10,00%

In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al 95% sarà riconosciuto l'intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

23. Con riguardo all'Indagine relativa alle Forze di Lavoro, qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza di cui al par. 1.1.2.3. del Capitolato Tecnico, relativamente all'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore al 95%, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO Tasso di completezza nazionale raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
94%	1,00%
93%	2,00%
92%	3,50%
91%	5%
90%	7%

In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al 95%, la quota sospesa pari al 7% del corrispettivo unitario dell'intervista sarà corrisposta per intero. Qualora, inoltre, dalle verifiche di cui sopra, dovesse risultare che il tasso di completezza di cui al medesimo paragrafo, relativamente alle interviste complete realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore al 70%, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, una quota del corrispettivo unitario calcolata nel modo seguente:

(70% – tasso di completezza raggiunto), sino ad un massimo del 3%.

In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al 70%, la quota sospesa pari al 3% del corrispettivo unitario dell'intervista sarà corrisposta per intero.

24. Ai fini dell'applicazione della quota sospesa, la suddetta soglia del 70% si riduce di un punto percentuale per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre. Al di fuori dei periodi sopra citati, il tasso di completezza troverà applicazione nella misura ordinaria del 70%.
25. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
26. ISTAT, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ISTAT potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
27. Su richiesta dell'Impresa, ISTAT emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 17 S

PENALI E RILIEVI

1. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste relative all'Indagine sulle Spese delle Famiglie.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza nazionale per la predetta indagine risulti inferiore all'87%, per ogni punto percentuale inferiore all'87% stesso l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) per bimestre. Qualora la

percentuale di completezza risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore all'80% per due bimestri di ciascun anno contrattuale, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

2. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste relative all'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per la predetta indagine risulti inferiore al 90%, per ogni punto percentuale inferiore al 90% stesso l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) per bimestre. Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore all'80% per due bimestri di ciascun anno contrattuale, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
3. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste realizzate nelle prime due settimane per l'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza da raggiungersi nell'arco temporale delle due prime settimane risulti inferiore al 70%, per ogni punto percentuale inferiore al 70% stesso, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per bimestre. Trova applicazione, ai fini della presente penale, la rimodulazione della soglia suddetta per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre, secondo quanto precisato nell'art. 16 S, comma 24.
4. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT nel bimestre, dovesse risultare che anche una sola famiglia (mediante il proprio rispondente) non abbia rilasciato l'intervista, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. **Mancata indicazione del recapito telefonico sul questionario relativo all'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate in ordine alla presenza dei recapiti telefonici fissi o di cellulari delle famiglie campione con riferimento alle settimane chiuse e sottoposte a verifica, venga riscontrata una percentuale di numeri di recapiti inferiore al 70% (sul totale delle famiglie in prima intervista per le quali l'ISTAT non ha fornito un numero telefonico), l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
6. **Mancata indicazione del recapito telefonico sul questionario relativo all'Indagine sulle Spese delle Famiglie.** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate in ordine alla presenza dei recapiti telefonici fissi o di cellulari delle famiglie campione con riferimento ai mesi chiusi e sottoposti a verifica, venga riscontrata una percentuale di numeri di recapiti inferiore al 70% (sul totale delle famiglie che a seguito della normalizzazione risultino prive di numero telefonico), l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
7. **Inadeguata qualità della registrazione dei Diari per l'Indagine sulle Spese delle Famiglie (ivi inclusa eventuale Indagine "Pilota" sulle Spese delle Famiglie).** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate su campioni di lotti di Diari cartacei pervenuti, venga riscontrato un livello di errore superiore al 5‰ (cinque per mille) (calcolato come rapporto tra caratteri errati e caratteri acquisiti) in ordine alla qualità della trascrizione dei caratteri, l'ISTAT applicherà una penale pari a 2.000,00 (duemila/00), per mese. Si precisa che nel caso in cui si verifichi un errore nei campi identificativi del record verrà considerato errato l'intero record.
8. **Mancato rispetto delle tempistiche previste per la sostituzione delle figure professionali.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione delle risorse a far data dalla segnalazione dell'ISTAT o a far data dai 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di sostituzione motivata, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui all'art. 18 S, comma 1, lett.c), per ogni giorno di ritardo.

9. **Mancato rispetto delle tempistiche per effettuare le modifiche ai questionari elettronici per l'Indagine Spese delle Famiglie (ivi inclusa l'indagine "Pilota" sulle Spese delle Famiglie).** In caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni di cui al Capitolato Tecnico e relativi Allegati e Appendice A, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui all'art. 18 S, comma 1, lett.c), per ogni giorno di ritardo.
10. **Mancato rispetto dello standard del tesserino di identificazione e dei biglietti.** Qualora dalle verifiche effettuate sull'effettivo utilizzo dei tesserini di identificazione e dei biglietti, concordati con l'Impresa, dovessero risultare discordanze tra gli standard condivisi e quanto utilizzato dagli intervistatori, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
11. **Mancata autorizzazione nella sostituzione delle risorse.** Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 (mille/00).
12. **Mancata effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT dalle verifiche a campione oppure sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio a carico dell'Impresa in numero inferiore a quelli richiesti o migliorativi eventualmente offerti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
13. **Mancato ripristino delle funzionalità del sistema CAPI/CADI, nonché di tutti i collegamenti via web /VPN SSL entro 6 ore lavorative.** Per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al termine massimo di ripristino delle suddette funzionalità/collegamenti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00).
14. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno (lavorativo) di ritardo rispetto a tutte le tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui all'art. 18 S, comma 1, lett.c).
15. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora dovesse perdurare per oltre 10 giorni (lavorativi) successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
16. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento quotidiano degli indicatori e consegna della reportistica settimanale e mensile.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento quotidiano degli indicatori e consegna della reportistica settimanale e mensile come previsto dal Capitolato tecnico e relative appendici, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
17. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati per l'Indagine relativa alle Spese delle Famiglie.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle specifiche relative alla reportistica, agli indicatori e ai file di microdati mensile come previsto dal Capitolato tecnico e relativi Allegati, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
18. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei livelli di servizio dei numeri verdi.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto dei livelli di servizio, come previsti dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).
19. **Eccesso di rilievi per malfunzionamento dei Numeri Verdi accertati da ISTAT o a seguito di segnalazioni da parte delle famiglie.** In caso di n. 3 segnalazioni mensili per malfunzionamento dei numeri verdi negli orari prescritti nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati (o migliorativi eventualmente offerti) ISTAT accerterà all'Impresa un rilievo. In caso di superamento di n. 2 rilievi in un semestre successivo alla prima segnalazione, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

20. **Eccesso di rilievi per mancato collegamento al Server da parte degli intervistatori.** In caso di mancato collegamento al Server da parte degli intervistatori nel corso delle verifiche periodiche effettuate, l'ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi elevati in caso di mancato collegamento al server per l'espletamento degli adempimenti da parte degli intervistatori impiegati nelle Indagini, secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
21. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste.** In caso di **irregolare svolgimento di almeno una intervista** nel corso delle verifiche periodiche effettuate, **ISTAT effettuerà un rilievo.** Qualora dalle verifiche periodiche effettuate, si riscontri il **superamento di n. 3 rilievi** elevati per mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste, con riferimento, in particolare, alla verifica delle modalità di contatto e conduzione dell'intervista alla famiglia, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
22. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa da questa comunicate all'ISTAT nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
23. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
24. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ad ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
25. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
26. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivi", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
27. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.
28. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.
29. La Committente si riserva di applicare una penale pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nel software realizzato dall'Impresa,
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
30. In caso di mancato adeguamento, nei termini prescritti nel Capitolato tecnico, dell'organico del numero delle risorse offerte e messe a disposizione della Committente, la Committente applicherà all'Impresa, per

ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale afferente all'importo di 9 canoni, di cui all'art. 18 S, comma 1, lett.c), ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.

31. Nel caso in cui, come previsto all'art. 22 S, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile oppure dal terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà all'Impresa - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 18 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 20 S "Condizione particolare di risoluzione".
32. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente art. 23 S commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "VI" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 23 S, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 S CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari ad **€ 29.720.000,00** = (ventinovemilionisettecentoventi/00) IVA esclusa, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza aziendali pari ad € 260.000,00 = (duecentosessantamila/00), così suddiviso:
 - a) Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista pari a **€ 72,98** = (settantadue/98) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di circa **n. 96.000 interviste** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'Indagine continua sulle Spese delle Famiglie di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a.i);
 - b) Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista pari a **€ 54,74** = (cinquantaquattro/74) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di circa **n. 270.000 interviste** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'Indagine continua sulle Forze Lavoro di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a.ii);
 - c) Prezzo del canone bimestrale afferente ai servizi connessi e strumentali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), pari a **€ 154.000,00** = (centocinquantaquattromila/00) IVA esclusa;
 - d) Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista pari a **€ 75,20** = (settantacinque/20) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di circa **n. 7.000 interviste** con tecnica CAPI, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, nell'ambito di n. 1 indagine "pilota" finalizzata all'introduzione di innovazioni metodologiche e contenutistiche per l'indagine sulle Spese delle famiglie di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.i);
 - e) Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista pari a **€ 59,50** = (cinquantanove/50) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 6.000 interviste** con tecnica CAPI, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, nell'ambito di n. 1 indagine "pilota" finalizzata all'introduzione di innovazioni metodologiche e contenutistiche per l'indagine sulle Forze di lavoro di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.ii).

2. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad euro 300.000 iva esclusa.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Il canone bimestrale e il prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista per ciascuna Indagine oggetto del presente Contratto, sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. In relazione al servizio di conduzione e gestione delle interviste con tecnica CAPI per la realizzazione di ciascuna Indagine il corrispettivo verrà **erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete** individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa".
6. L'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori soglia previsti dal Capitolato Tecnico, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Capitolato Tecnico e al precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.
7. In particolare, il corrispettivo unitario relativo alla conduzione e gestione delle interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:
 - a) **Indagine sulle Spese delle Famiglie**
 - qualora sia raggiunto un tasso di completezza pari o superiore al 95%, ISTAT corrisponderà, per intero, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa";
 - qualora sia raggiunto un tasso di completezza in misura inferiore al 95% e sino ad una percentuale pari al 87%, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 22, sino ad un massimo del 10%. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al 87% è fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi".
 - b) **Indagine sulle Forze di Lavoro**
 - qualora sia raggiunto un tasso di completezza pari o superiore al 95%, ove almeno il 70% delle interviste complete sia realizzato nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre come verificato ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", ISTAT corrisponderà, per intero, il corrispettivo unitario per ciascuna intervista;
 - qualora sia raggiunto un tasso di completezza in misura inferiore al 95% e sino ad una percentuale pari al 90%, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 23, sino ad un massimo del 7%. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al 90% è fatta comunque salva, l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi";
 - inoltre qualora, per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre, sia realizzata nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento una percentuale di interviste complete e verificate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa"

inferiore al 70%, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 23 sino ad un massimo del 3%. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al 70% è fatta comunque salva, l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi". Ai fini del calcolo della quota sospesa e dell'individuazione del corrispettivo, trova applicazione la rideterminazione della soglia di cui all'art. 16 S, comma 24 per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre.

8. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, il corrispettivo verrà erogato a canone con cadenza bimestrale sulla base delle attività erogate e verificate nel bimestre ai sensi dell'art. 16 S, comma 7, lett. c). Nel caso di cui all'art. 2 S comma 2, l'erogazione del canone è sospesa fino alla ripresa dell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016. In caso di interruzione anticipata del contratto per causa non imputabile al Fornitore che intervenga:
 - a) nei primi 18 mesi dalla stipula del contratto, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione dei rimanenti canoni fino a concorrenza di quello imputabile al diciottesimo mese;
 - b) nei successivi mesi, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione del canone relativo al bimestre nel corso del quale è avvenuta l'interruzione anticipata, con l'aggiunta di ulteriori due canoni bimestrali fermo restando il limite massimo di n. 21 canoni complessivamente erogabili.
9. Con riferimento alla prestazione dei Servizi opzionali afferenti alle attività di conduzione e gestione delle interviste relative alle eventuali Indagini "opzionali" secondo quanto riportato al par. 1.3 del Capitolato tecnico, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 16 S, comma 7, lett. d).
10. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
11. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
12. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

ARTICOLO 19 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 18 S, comma 1 l'Impresa potrà emettere fattura bimestrale posticipata:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 7, lett. a) e b) relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S;
 - b) con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all'art. 18 S, comma 8 al termine del bimestre per il quale risulti positivamente conclusa la verifica di conformità ai sensi dell'art. 16 S;

- c) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 9 relativamente alle interviste complete, ivi inclusi i relativi servizi connessi e strumentali, per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S;
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall'Impresa e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
 3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 7. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
 8. L'impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:
 - Servizio di Fatturazione Elettronica
 - Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
 - Codice Univoco ufficio: KJBNQY
 - Nome dell'ufficio: Servizio Ragioneria
 - Cod. fisc. del servizio di F.E.:80111810588
 - Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014
 - Data di avvio del servizio: 31/03/2015
 - Regione dell'ufficio: Lazio
 - Provincia dell'ufficio: RM

-Comune dell'ufficio: Roma
-Indirizzo dell'ufficio: Via Cesare Balbo, 16
-Cap dell'ufficio: 00184

-

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al presente contratto, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:

- il numero di Repertorio e la data del presente contratto;
- il riferimento al competente Ufficio DCAP/Servizio AST;
- il Codice identificativo gara (CIG): 7225957D65;
- i seguenti numeri di impegno: imp. n. 254/2019, imp.n.1824/2019, imp. n. 166/2020, imp.264/2020, imp. n. 106/2021, imp. 176/2021, imp. n. 42/2022, imp.78/2022, imp. n. 26/2023, imp.34/2023
- l'oggetto della fattura;
- il periodo di riferimento;

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.

10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto, la Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il conto corrente dedicato è il seguente: IT 19 O 01005 01603 000000000123.

12. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 20 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 22 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 22 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal

Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 21 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche

nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 22 S

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. L'Impresa/Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: attività di rilevazione statistica prevista dal Programma statistico nazionale, nell'ambito: i) dell'Indagine sulle spese delle famiglie in ragione dei relativi comportamenti di spesa secondo le loro principali caratteristiche sociali, economiche e territoriali; ii) dell'Indagine sulle forze di lavoro al fine di acquisire stime sull'occupazione, disoccupazione e inattività.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto, dati relativi a minori, dati economici, ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.).
5. Le categorie di interessati sono: per l'Indagine sulle famiglie, la categoria interessata è costituita da un campione di famiglie residenti sul territorio nazionale individuato da ISTAT; per l'Indagine sulle forze di lavoro, la categoria interessata è costituita da un campione di persone fisiche individuato da ISTAT.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che l'Impresa si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l'Impresa deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche (di seguito, "sub-Responsabile/i del trattamento"), previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure

tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà all'Impresa/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 16 S, comma 32, e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A

tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 17 S, comma 32, e diffiderà l'Impresa ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Impresa/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui l'Impresa agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolo Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 23 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.
3. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente Intesa San Paolo IT3800306903240100000005558.
5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
7. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
8. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
9. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.

10. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c..
11. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

La Committente
Il Direttore Generale
Dott. Michele Camisasca

L'Impresa
Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato
e legale rappresentante
Dott. Ferdinando Pagnoncelli

Il sottoscritto Dott. Ferdinando Pagnoncelli, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Garanzie del software;

Articolo 9 S - Attività preparatorie all'avvio delle indagini;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S - Conduzione e gestione delle interviste;

Articolo 12 S - Verifica di conformità e Quota sospesa;

Articolo 17 S - Penali e rilievi;

Articolo 20 S - Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 21 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G - Garanzia definitiva;

Articolo 11G - Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G - Subappalto;

Articolo 15 G - Foro esclusivo;

Articolo 16 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Impresa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato e legale rappresentante
Dott. Ferdinando Pagnoncelli